



ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 12 dell'08 ottobre 2021

Oggetto: Chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Cupa Camaldoli, tra l'accesso a proprietà privata (compreso tra il palo luce n.2950406 e il palo luce n.2950407) e il civico 29.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che via Cupa Camaldoli appartiene alla viabilità secondaria e pertanto di competenza della Municipalità 9;
- che il tratto di via Cupa Camaldoli, tra l'accesso a proprietà privata (compreso tra il palo luce n.2950406 e il palo luce n.2950407) e il civico 29, è interessato da un grave dissesto;
- che tale tratto di via Cupa Camaldoli risulta interdetto al traffico veicolare e pedonale a mezzo di transenne mobili e filo rosso.

Ritenuto che sia opportuno, nelle more della risoluzione della problematica, formalizzare la chiusura al traffico, di tale tratto di via Cupa Camaldoli, allo scopo di consentire l'installazione barriere fisse ed inamovibili a monte ed a valle.

Precisato che l'istruttoria è stata curata dall'ing. Pasquale Baiano della Direzione della Municipalità 9.

Letto il D.L. n.285 del 30/04/1992 e le successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

Istituire, fino alla eliminazione del pericolo, il divieto di transito, veicolare e pedonale, in via Cupa Camaldoli, tra l'accesso a proprietà privata (compreso tra il palo luce n.2950406 e il palo luce n.2950407) e il civico 29, con l'installazione di barriere fisse ed inamovibili a monte ed a valle.

Ogni altra ordinanza, in contrasto con la presente, è da intendersi sospesa.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.lg. 30/4/1992 n.285 e ss.mm.ii., per l'esatta osservanza dalla presente ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse può ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., di cui al D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. .

Sottoscritta digitalmente da:
per il Direttore della Municipalità 9

il Funzionario con Posizione Apicale: *ing. Pasquale Baiano*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.